

# Per una buona autonomia

Specialità regionale

fra crisi economica e opportunità

**Lodovico Sonego**

Relazione introduttiva

Una proposta di riforma dello

Statuto Speciale per rinforzare

l'autonomia e la funzione  
internazionale del FVG

Venerdì 22 maggio

Ore 16.30

Torre di Santa Maria

Via Zanon, 24

Udine



**LL7**  
il passo giusto

venerdì 22 maggio  
ore 16.30  
Torre di Santa Maria  
via Zanon, 24  
Udine



# Per una buona autonomia

La Specialità regionale fra crisi  
economica e opportunità

Saluti iniziali:  
**Alberto Felice De Toni**  
sindaco di Udine

Relazioni introduttive:  
**Lodovico Sonego**  
associazione Norberto Bobbio  
**Elia Mioni**  
rivista Il Passo Giusto

con il patrocinio di



Con la partecipazione di:  
**Elena D'Orlando**  
presidente Commissione  
Paritetica Stato-Regione  
**Roberto Pinter**  
già vicepresidente  
Provincia di Trento  
**Michela Vogrig**  
presidente Legacoop FVG  
**Luca Ceccarelli**  
Ceccarelli Group

Moderata:  
**Rossano Cattivello**  
giornalista

Iniziativa promossa da



Segreteria del convegno

Elena Mariuz 349-8429616 [info@associazionebobbio.org](mailto:info@associazionebobbio.org)

Erika Adami 347-0795490 [erika.adami@gmail.com](mailto:erika.adami@gmail.com)



## Abstract

*Il Trentino-Alto Adige Südtirol ha appena ottenuto una riforma dello Statuto che rafforza in modo considerevole le prerogative autonomistiche della Regione e delle provincie autonome. Il provvedimento è in attesa di pubblicazione.*

*La riforma statutaria appena ottenuta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la L. Cost. 1/2026 si focalizza sul ripristino delle provincie ad elezione diretta e sul depotenziamento del referendum popolare in occasione di modifiche alla legge regionale per eleggere il Presidente della Regione e il Consiglio regionale.*

*Le riflessioni che seguono propongono di aprire il dialogo con Governo e Parlamento per assegnare al Friuli Venezia Giulia le medesime facoltà già attribuite al Regione Autonoma Trentino-Alto Adige Südtirol.*

## **1. Il nuovo Statuto della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige Südtirol**

Giusto una settimana fa le Camere hanno definitivamente approvato in seconda lettura la legge costituzionale che riforma lo Statuto della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige Südtirol e il provvedimento comparirà presto in Gazzetta Ufficiale. La riforma innova e rinforza in modo consistente le prerogative autonomistiche della Regione e delle due provincie autonome, eppure, a prima vista, il nuovo Statuto può non sembrare gran che. Mi è capitato di parlare con colleghi parlamentari del Südtirol prima dell'avvio della riforma e di percepire un certo scetticismo sulla reale possibilità che Governo e Parlamento potessero concedere principi statutari realmente innovativi rispetto ad uno Statuto oggettivamente già generoso, l'esito parlamentare va oltre la soglia che anche a parer mio era prevedibile.

Le novità, quelle di portata generale e che afferiscono il rapporto tra la Regione Autonoma e la Repubblica, stanno in poche righe e sono concentrate all'articolo 4, la norma che definisce le attribuzioni legislative -i poteri, s'usa dire- della vicina Regione Autonoma. Come accade nel caso del medesimo articolo 4 dello Statuto del Friuli Venezia Giulia.

Vediamo ora in sintesi la definizione dei poteri assegnati dal nuovo Statuto alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige Südtirol.

La Regione:

- deve agire “in armonia con la Costituzione”, si conferma il testo precedente;
- deve rispettare i “principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica”. Nel testo precedente l’obbligo era riferito ai “principi dell’ordinamento”, quindi a tutti, non solo a quelli generali;
- deve rispettare “i vincoli derivanti dall’ordinamento europeo” che prima non era scritto ma vigeva comunque;
- deve rispettare i vincoli derivanti “dagli obblighi internazionali e dagli interessi nazionali” tra i quali vi è “la tutela delle minoranze linguistiche locali”. Come in precedenza;
- è esente dall’obbligo del rispetto “delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”;
- riceve “competenza legislativa esclusiva, nelle forme e nei limiti previsti dal presente Statuto” in luogo della precedente “potestà di emanare norme legislative” nelle materie indicate dallo Statuto;
- gode infine di inedite garanzie nelle procedure di modifica statutaria esaminate dal Parlamento.

Come dicevo a prima vista può non sembrare gran che.

A punto possiamo fare qualche breve commento per apprezzare meglio.

- Fermo restando il rispetto della Costituzione e dell’ordinamento comunitario la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige Südtirol quanto ai principi dell’ordinamento della Repubblica deve rispettare solo quelli generali e non tutti, come accadeva in precedenza. La distinzione sussiste ma non è facile a definirsi, spetterà di volta in volta alla Corte costituzionale stabilire le conseguenze della nuova formulazione; rimane il fatto oggettivo che il nuovo Statuto alleggerisce i vincoli della Regione Autonoma rinforzandone le prerogative autonomistiche.
- Scompare l’obbligo del rispetto delle “norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”. Tutte le regioni speciali sono frequentemente incorse nella censura della Corte costituzionale che ravvisava nella legge regionale la violazione di leggi statali di riforma economico-sociale: natura giuridica tanto elastica da essere praticamente indefinibile, ma invocabile in ogni momento dal Governo e affidata all’insindacabile giudizio della Consulta. L’autonomia speciale si è così molto spesso infranta contro un ostacolo inafferrabile. La

nuova formulazione per il Trentino-Alto Adige Südtirol supera in modo chiaro e radicale quel problema rimuovendo il vincolo.

- La Regione Autonoma ottiene l'esclusività della facoltà legislativa nelle materie elencate. Il precedente articolo 4 del Trentino-Alto Adige Südtirol veniva considerato, come nel medesimo articolo del FVG, la norma che disciplinava la cosiddetta competenza primaria a cui si aggiungeva, all'articolo 5, ancora una volta come per il FVG, la cosiddetta competenza concorrente, meno forte di quella primaria. Il nuovo Statuto stabilisce che le materie della ex competenza primaria diventano oggetto di competenza esclusiva dove l'esclusività della facoltà è riferita ovviamente al rapporto con lo Stato. In quelle materie la facoltà di legiferare è esclusivamente della Regione Autonoma. Che cosa significa? Difficile al momento offrire una definizione stringente. Anche qui, come nel caso dei principi generali dell'ordinamento, si può asserire che ci troviamo di fronte ad un considerevole rafforzamento dell'autonomia della Regione Trentino-Alto Adige Südtirol ma la sua ulteriore definizione e quantificazione verranno meglio definite dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Rimane il fatto che il nuovo Statuto garantisce più autonomia di prima. Oltre le aspettative.
- Va segnalato infine l'introduzione di un inedito procedimento di garanzia autonomistica (art. 103) nelle procedure parlamentari di modifica statutaria. Da ora le Camere sottopongono al Consiglio regionale il progetto di modificazione statutaria dopo la prima lettura per ottenere l'intesa della Regione. Se l'intesa non viene raggiunta in sessanta giorni le Camere possono comunque procedere purché con un voto a maggioranza assoluta dei propri componenti. È stabilito tuttavia che le Camere non hanno la facoltà di ridimensionare il livello di autonomia statutaria già riconosciuto, in altri termini le Camere possono dare più autonomia ma non toglierne.

Quelli qui citati sono i principali aspetti della riforma approvata per la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige Südtirol. Vale la pena di fare un sintetico consuntivo politico.

Le significative modifiche all'art. 4 tirano l'elastico dell'autonomia regionale fermandosi a ridosso della compromissione dei principi di unità e indivisibilità della Repubblica. Andare oltre significherebbe avviarsi verso un assetto confederativo. Oggi l'autonomia della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige Südtirol è più consistente.

Le modifiche all'art. 103 trentino-altoatesino stabiliscono che la prima lettura parlamentare di riforma dello Statuto viene

sottoposta all'intesa del Consiglio regionale. Nel caso della mancata intesa entro i sessanta giorni le Camere possono procedere comunque alla seconda e definitiva deliberazione costituzionale purché con la procedura rinforzata del voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. È un procedimento che massimizza le garanzie in favore della Regione senza compromettere il criterio della sovranità del Parlamento e ad esso si associa il vincolo per il quale le modifiche statutarie sono procedibili "fermi restando i livelli di autonomia già riconosciuti". Un altro bel passo avanti.

## **2. Un nuovo Statuto anche per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**

Anche il Friuli Venezia Giulia ha aggiornato lo Statuto con la recentissima L. Cost. 26 gennaio 2026, n. 1. La nuova versione serve a reintrodurre le provincie ad elezione diretta e a innovare le procedure di approvazione della legge elettorale regionale per Presidente della Regione e Consiglio regionale. Le nuove procedure per la legge elettorale regionale sono state volute per vanificare la possibilità di referendum popolare su una legge che prevedesse il terzo mandato per il Presidente della Regione o per superare l'elezione diretta del Presidente. Ma su questo torneremo.

Nulla di nuovo dalla L. Cost.1/2026, diversamente dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige Südtirol, per l'articolo 4 dello Statuto del FVG che riguarda i poteri legislativi. Le riforme statutarie delle due regioni sono state concordate con il Governo in parallelo e non vi sarebbero state ragioni per negare alla nostra Regione ciò che è stato concesso alla Regione vicina, purché si fosse chiesto. Il FVG si è limitato a chiedere provincie elettive e liberazione dal referendum sulla legge elettorale, nulla ha chiesto quanto a nuovi poteri che rafforzassero l'autonomia. Si è persa una occasione straordinaria, oggi potremmo aver raggiunto lo stesso livello di autonomia della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige Südtirol. Non si è voluto.

L'argomento di nuovi poteri va tuttavia ripreso chiedendo a Governo e Parlamento una nuova lettura costituzionale che attribuisca al FVG ciò che è stato appena assegnato alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige Südtirol. Non ci sarebbero ragioni per negare al FVG ciò che è già stato concesso ad altra regione speciale. Si tratterebbe di mutuare pedissequamente i contenuti dell'articolo 4 della vicina Regione con una aggiunta riguardante la funzione internazionale della nostra Regione. L'incipit del primo comma del nostro auspicabile articolo 4 potrebbe essere come segue:

*In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica; con il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, nonché con il rispetto degli interessi nazionali -tra i quali è compreso quello delle minoranze linguistiche locali- e di quelli delle altre regioni, la Regione ha potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie ivi inclusi i relativi rapporti con le regioni europee o loro facenti funzione: ...*

Si tratta come si vede della riproposizione del testo del Trentino-Alto Adige Südtirol, le parole in neretto evidenziano le aggiunte rispetto al testo FVG ora vigente. Diversamente dalla regione alpina viene aggiunta alla nuova formulazione la locuzione **“ivi inclusi i relativi rapporti con le regioni europee o loro facenti funzione”** allo scopo di valorizzare la funzione internazionale del FVG istituzione e del FVG comunità di cittadini ed imprese. Aspetto assai rilevante per molteplici aspetti. I facenti funzione delle regioni sono un riferimento allo Stato di Slovenia e di Croazia; è noto che nelle vicine repubbliche le regioni non esistono e che l'unica relazione possibile è pertanto con il governo nazionale.

La riforma dell'articolo 4 qui proposta prevede anche il rafforzamento dell'elenco delle materie sulle quali la Regione avrebbe facoltà legislativa esclusiva, i nuovi poteri sono indicati pagina 6 ed evidenziati in grassetto; in alcuni casi sono il frutto di una traslazione dall'attuale articolo 5 -la cosiddetta competenza concorrente-, in altri si tratta di attribuzioni inedite come la competenza in materia di camere di commercio oppure di nomina del presidente dell'Autorità di sistema portuale.

Si propone infine il ripristino della formulazione dell'articolo 12 previgente alla recente riforma di modo tale da ripristinare anche le più garantiste regole referendarie per la legge elettorale regionale nonché di mutuare dal Trentino-Alto Adige Südtirol le parimenti più garantiste procedure parlamentari di riforma statutaria.

Si tratta di un nuovo assetto della Regione Autonoma che eserciterebbe una influenza di vasta portata su praticamente ogni aspetto della vita sociale ed economica del Friuli Venezia Giulia.

TITOLO II  
POTESTÀ DELLA REGIONE

Capo I

Potestà legislativa

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;

1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;

3) caccia e pesca;

4) usi civici;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) industria e commercio;

7) artigianato;

8) mercati e fiere;

9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;

10) turismo e industria alberghiera;

11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;

12) urbanistica;

13) acque minerali e termali;

Testo  
vigente

Proposta di  
modifica

TITOLO II

POTESTÀ DELLA REGIONE

Capo I

Potestà legislativa

Art. 4

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica; **con il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, nonché con il rispetto degli interessi nazionali -tra i quali è compreso quello delle minoranze linguistiche locali-** e di quelli delle altre regioni, la Regione ha potestà legislativa **esclusiva** nelle seguenti materie **ivi inclusi i relativi rapporti con le regioni europee o loro facenti funzione:**

1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;

1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;

3) caccia e pesca **compresa la gestione della fauna selvatica;**

4) usi civici;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari

6) industria e commercio;

7) artigianato;

8) mercati, fiere **e ordinamento delle camere di commercio;**

9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;

10) turismo e industria alberghiera;

11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tramviarie e ferroviarie, di interesse regionale;

12) urbanistica, **tutela del paesaggio, della flora e dalla fauna, antichità e belle arti;**

13) acque minerali e termali;

14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale;

**15) istruzione professionale successiva alla scuola obbligatoria, assistenza scolastica;**

**16) Minoranza nazionale slovena e minoranze linguistiche riconosciute dallo Stato;**

**17) protezione civile, prevenzione e soccorso per calamità naturali;**

**18) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;**

**19) nomina del Presidente dell'Autorità di sistema portuale sentiti i comuni nel cui territorio l'attività portuale insiste;**

**20) utilizzazione delle acque pubbliche, opere idrauliche;**

**21) edilizia residenziale pubblica;**

**22) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;**

**23) igiene e sanità, assistenza sanitaria;**

**24) toponomastica;**

**25) istituzione di tributi regionali prevista dall'Art. 51;**

**26) servizi antincendi;**

14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

### TITOLO III

#### ORGANI DELLA REGIONE - COSTITUZIONE E ATTRIBUZIONI

##### Capo I Organi della Regione

##### Art. 12

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

La legge regionale di cui al secondo comma può essere sottoposta a referendum regionale secondo la disciplina prevista da apposita legge regionale.

Proposta di

modifica

TITOLO III

ORGANI DELLA REGIONE - COSTITUZIONE E ATTRIBUZIONI

Capo I Organi della Regione

Art. 12

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

**La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.**

**Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.**

Testo  
vigente

TITOLO III

Capo VI

Funzioni del Presidente della Regione

Art. 42

Il Presidente della Regione:

- a) rappresenta la Regione, convoca e presiede la Giunta regionale e ne dirige e coordina l'attività, soprintende agli uffici e servizi regionali;
- b) promulga le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- c) esercita le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e dallo Statuto regionale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE, TRANSITORIE  
E FINALI

Art. 63

Per le modificazioni del presente Statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.

Le disposizioni contenute nel Titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.

Proposta di  
modifica

TITOLO III

Capo VI

Funzioni del Presidente della Regione

Art. 42

Il Presidente della Regione:

- a) rappresenta la Regione, convoca e presiede la Giunta regionale e ne dirige e coordina l'attività, soprintende agli uffici e servizi regionali;
- b) promulga le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti della Giunta;
- c) esercita le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e dallo Statuto regionale;
- d) esercita le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza in materia di gestione della fauna selvatica di cui al punto 3) dell'art. 4, ad eccezione della disciplina relativa alle armi e alle munizioni, all'attività di autorizzazione e all'attività sanzionatoria;**
- e) esercita le funzioni del commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'art. 3 della L. 3 marzo 2025, n. 40.**

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE, TRANSITORIE E FINALI

Art.63

Per le modificazioni del presente Statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

**I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa delle Camere o del Governo sono sottoposti ad intesa adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale sul testo approvato in prima deliberazione dalle Camere. Ove l'intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni, le Camere possono adottare le modificazioni con la maggioranza assoluta dei propri componenti nella seconda votazione, fermi restando i livelli di autonomia già riconosciuti.**

Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.

Le disposizioni contenute nel Titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.